

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

22 gennaio 2004

B5-0047/2004

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento
da Christa Randzio-Plath e Benedetto Della Vedova
a nome della commissione per i problemi economici e monetari
sulla politica di concorrenza

Risoluzione del Parlamento europeo sulla politica di concorrenza

Il Parlamento europeo,

- vista la dichiarazione sulla politica di concorrenza, rilasciata dalla Commissione al Parlamento europeo in seduta plenaria il ... gennaio 2004,
 - vista la XXXII Relazione sulla politica di concorrenza 2002 (SEC(2003) 467 – C5-0424/2003),
 - visto l'articolo 37, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che la politica di concorrenza deve mirare alla promozione di un libero mercato nell'interesse dei consumatori, obiettivo che va di pari passo con il completamento del mercato interno,
- B. considerando che la grande sfida rappresentata dall'attuale processo di allargamento richiede sforzi particolari, sia da parte della Commissione che da parte dei nuovi Stati membri, al fine di mettersi al passo con mercati aperti e competitivi e di applicare le nuove norme in materia di concorrenza,
- C. considerando che la Commissione è impegnata in un ampio processo di riforma volto a rivedere la normativa europea sulla concorrenza,
- D. considerando che il numero dei casi antitrust aperti dalla Commissione, come pure il numero dei ricorsi ad essa pervenuti, hanno registrato un forte aumento rispetto al 2001, mentre il numero delle notifiche ha segnato una netta diminuzione,
- E. considerando che il numero dei casi di controllo degli aiuti di Stato è rimasto stabile, mentre il numero delle decisioni finali negative ha registrato una leggera tendenza al rialzo,
- F. considerando che il numero delle concentrazioni e delle alleanze analizzate è diminuito e che il numero dei casi esaminati con la procedura semplificata ha rappresentato oltre il 40% delle notifiche, e che nel corso del 2002 non è stata adottata alcuna decisione di divieto,
- G. considerando che il tema dei servizi di interesse generale è stato esaminato più a fondo in una relazione distinta,
1. ricorda che negli ultimi venticinque anni ha esaminato con la massima attenzione la politica di concorrenza, in particolare nell'ambito delle sue relazioni sulle Relazioni annuali della Commissione sulla politica di concorrenza, e prende atto del dialogo positivo che si è sviluppato con la Commissione a tale riguardo;

2. accoglie con favore la XXXII Relazione sulla politica di concorrenza e sottolinea il ruolo determinante che tale politica svolge ai fini del rafforzamento del libero mercato nell'interesse dei consumatori nonché del miglioramento del funzionamento del mercato interno;
3. riconosce l'importanza delle PMI quali principali datori di lavoro in tutta l'Unione europea, e osserva che è necessario favorire e non ostacolare la loro competitività se si vuole che vengano creati nuovi posti di lavoro;
4. attribuisce una capitale importanza all'ambizioso processo di revisione legislativa avviato con la modernizzazione delle norme antitrust e proseguito con riforme sostanziali in materia di controllo delle fusioni e, in vista dell'imminente allargamento dell'Unione europea, esorta la Commissione ad accelerare il ritmo dei propri lavori verso la definizione di nuove procedure razionalizzate per il controllo degli aiuti di Stato; rileva che i poteri della Commissione in materia di controllo delle fusioni sono stati estesi in linea con la normativa sui cartelli; sottolinea che esiste una fondamentale differenza fra la finalità dei controlli delle fusioni e la lotta alle violazioni delle norme sui cartelli; rileva che, contrariamente alle predette violazioni, in sede di indagini su una concentrazione non si muove dal presupposto che le parti coinvolte nella fusione perseguano obiettivi illeciti; invita la Commissione a riesaminare la possibilità di potenziare gli strumenti di indagine previsti dal regolamento sul controllo delle fusioni; rileva infine che la Commissione dovrebbe comunque far presente che, in sede di definizione delle procedure, intende rispettare i principi generali del diritto procedurale, sempre che essi non siano esplicitati nel regolamento stesso;
5. constata con soddisfazione che la modernizzazione della politica di concorrenza procede lentamente ma in modo sicuro; segnala che l'abolizione dell'obbligo di notifica comporterà certamente una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese; invita nuovamente la Commissione a tener conto del legittimo auspicio delle imprese di disporre di una maggiore certezza del diritto in caso di notifiche complicate e di notifiche riguardanti investimenti di ampia portata; indica che in tali casi la Commissione dovrebbe prevedere la possibilità di una adottare una decisione generale sulla compatibilità degli accordi con le norme europee in materia di concorrenza;
6. ritiene che, poiché in futuro la normativa europea sui cartelli sarà applicata a livello decentrato dalle autorità e dai tribunali nazionali, sia necessario consolidare il principio dello sportello unico (*one-stop-shop*), dato che il regolamento non prevede criteri chiari per l'attribuzione della giurisdizione; è del parere che occorra evitare che le imprese siano coinvolte in più procedure parallele dinanzi alle diverse autorità nazionali antitrust; invita pertanto la Commissione a definire orientamenti intesi a rafforzare la certezza giuridica per le imprese;
7. ritiene che la modernizzazione della politica di concorrenza avrà una possibilità di successo solamente se la Commissione riuscirà a creare condizioni di parità per l'applicazione delle norme di concorrenza in tutti gli Stati membri; è del parere che, a tal fine, la Commissione debba garantire l'istituzione di una procedura di ricorso a livello europeo contro le decisioni delle autorità antitrust nazionali relative all'applicazione delle norme europee in materia di concorrenza;

8. rileva che il decentramento dei controlli non dovrebbe compromettere la coerenza della politica degli aiuti nel mercato interno; rileva altresì che l'introduzione di esenzioni per categoria per la concessione di aiuti di Stato comporta gravi rischi, considerato che, con riguardo a tali esenzioni nell'ambito della normativa sui cartelli, la Commissione presuppone giustamente che le autorità nazionali ne controllino l'attuazione, il che risulta praticamente impossibile nel caso degli aiuti di Stato, poiché in tal caso le autorità sono parte in causa; invita pertanto la Commissione a proporre un efficace sistema di sorveglianza e, qualora ciò non fosse possibile, ad abolire le esenzioni per categoria in sede di controllo sugli aiuti di Stato;
9. si compiace dell'adozione del nuovo regolamento sull'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3 a talune categorie di accordi verticali e di prassi concertate nel settore degli autoveicoli, ma osserva che non si sono ancora prodotti benefici per i consumatori; invita pertanto la Commissione a monitorare attentamente la piena applicazione delle nuove regole e, se necessario, a modificarle in linea con la sua proposta iniziale; richiama in particolare l'attenzione sulla diminuzione del numero di concessionari autonomi e sul rafforzamento della posizione dominante degli importatori in alcuni Stati membri; invita la Commissione a prestare una particolare attenzione ai problemi legati alla trasmissione di informazioni tecniche, da parte dei fabbricanti, a garagisti e meccanici indipendenti;
10. invita la Commissione, alla luce delle esperienze maturate nella vendita di autoveicoli, a predisporre una valutazione *ex ante* dell'impatto regolamentare anche per quanto riguarda la normativa sui cartelli, in base alle procedure già applicate dai servizi della Commissione per altri settori della legislazione;
11. si compiace dell'adozione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio sull'apertura dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas (la cosiddetta "direttiva di accelerazione"), che apriranno gradualmente i mercati ai vari tipi di utenti; deplora tuttavia i ritardi e le asimmetrie nel processo di liberalizzazione, già causa di distorsioni della concorrenza sui mercati europei; appoggia la Commissione nella lotta contro i comportamenti anticoncorrenziali da parte di monopoli nel settore della fornitura di energia;
12. deplora il fatto che nei settori dell'energia, dei servizi postali, delle telecomunicazioni e dei trasporti, il mercato sia spesso ancora dominato da "operatori leader nazionali", e invita pertanto la Commissione ad essere particolarmente vigile per quanto riguarda il rispetto delle regole di concorrenza nei casi in cui uno Stato membro non sia solo un regolatore, ma anche "sostenitore" di uno degli attori sul mercato, o sia esso stesso un attore;
13. ritiene che la politica di concorrenza dovrebbe svolgere un ruolo più importante per garantire l'apertura e la competitività del settore dei mezzi di comunicazione; si compiace pertanto delle indagini avviate dalla Commissione nei confronti di varie emittenti pubbliche per verificare l'esistenza di sovracompensazioni e di sovvenzioni incrociate; invita nel contempo la Commissione e gli Stati membri alla massima vigilanza per quanto riguarda i processi di concentrazione e le posizioni dominanti attualmente detenute sia di operatori privati che da operatori pubblici in questo settore;

14. sottolinea, nel quadro della direttiva 2002/21/CE sulle comunicazioni elettroniche, la necessità di assicurare il rispetto della ratio del considerando 27 della direttiva stessa, che mira a realizzare un più equo bilanciamento tra concorrenza e regolamentazione: le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero verificare, durante tutto il processo decisionale, l'idoneità delle norme antitrust a garantire un mercato concorrenziale, e solo nel caso di una valutazione negativa, proporre una regolamentazione ad hoc; ritiene che il principio generale debba rimanere quello secondo cui che la regolazione dell'autorità di settore interviene solo se e quando le regole antitrust si dimostrino insufficienti a garantire un'equa concorrenza;
15. ricorda che in taluni Stati membri le organizzazioni professionali fanno troppo spesso ricorso ai loro poteri di autoregolamentazione nell'interesse dei propri membri, e non nell'interesse dei consumatori; si congratula con la Commissione per aver promosso uno studio, realizzato da un gruppo di esperti, sull'attuale situazione delle libere professioni nei vari Stati membri, che indica l'urgente necessità di elaborare una legislazione volta a rendere le prassi delle organizzazioni professionali nazionali conformi alle disposizioni del trattato CE in materia di concorrenza a alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;
16. segnala che, per quanto riguarda l'applicazione delle norme sulla concorrenza alle libere professioni, è necessario ponderare accuratamente gli interessi dei consumatori e quelli della categoria professionale in questione;
17. si compiace della creazione di un posto di capo economista che, sebbene non spetti alla Commissione giudicare la convenienza dei progetti industriali, sembra rispondere alla necessità di disporre di una migliore analisi economica; si compiace altresì dell'introduzione di misure non legislative in seno alla DG Concorrenza ai fini di una migliore ripartizione delle risorse;
18. ritiene che l'attuale sistema di ricorsi alla Corte di giustizia europea potrebbe essere migliorato e chiede alla Commissione di eseguire studi di fattibilità per l'istituzione di un organo indipendente di ricorso, ad esempio una nuova camera giurisdizionale, a norma dell'articolo 225A del trattato che istituisce la Comunità europea, affinché i casi dinanzi alla Corte possano essere esaminati in modo rapido ed efficace da giudici in possesso di conoscenze specialistiche in materia di implicazioni giuridiche ed economiche dei casi di fusione, e alla Commissione di riferire quanto prima al Parlamento europeo sui risultati di tale studio;
19. ritiene che i cambiamenti a lungo termine andrebbero considerati come un nuovo sistema nell'ambito del quale la decisione finale su un caso di fusione, comprese le condizioni imposte, sarebbe soggetta ad un esame preliminare da parte di un organo di ricorso indipendente secondo una procedura accelerata, assicurando così maggiore certezza giuridica alle società e ai loro concorrenti; tale sistema aumenterebbe la trasparenza dei procedimenti, rispettando nel contempo l'esigenza di una decisione rapida e ponderata;
20. ricorda alla Commissione il cosiddetto "paradosso delle fusioni"; chiede una severa politica di controllo delle fusioni che tenga conto non solo degli aspetti economici ma anche di quelli occupazionali e sociali delle fusioni e delle acquisizioni; chiede pertanto che l'approccio sia ampliato nel senso di una valutazione di più lungo termine che renda

giustizia all'intera Agenda di Lisbona per quanto riguarda l'aumento dei posti di lavoro di qualità ed una maggiore coesione sociale;

21. deplora la politica del “fatto compiuto” cui troppo spesso taluni governi ricorrono nell'assegnazione degli aiuti di Stato;
22. incoraggia la Commissione a portare avanti gli sforzi a favore della trasparenza nel settore del controllo degli aiuti di Stato e, in particolare, nello sviluppo e nel miglioramento di strumenti statistici, quali il “registro” degli aiuti di Stato e il “quadro di valutazione” semestrale, volti a controllare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per ottemperare agli impegni assunti in occasione del Consiglio europeo di Barcellona e di Stoccolma al fine di ridurre gli aiuti di Stato;
23. si compiace in particolare dell'edizione speciale del quadro di valutazione, pubblicata nell'autunno 2002, che analizza la situazione nei paesi candidati e incoraggia la Commissione a continuare il rigoroso monitoraggio delle disposizioni legislative in tali paesi;
24. accoglie con favore l'intenzione espressa dalla Commissione di esplicitare un “test di impatto significativo” in base al quale valutare gli aiuti di Stato, in particolare attraverso criteri incentrati su soglie minime di importo e di incidenza sugli scambi; tuttavia, pur riconoscendo che in un'Unione allargata a 25 Stati membri la Commissione deve adattare i propri strumenti al fine di incentrare la propria azione su quegli aiuti che possono maggiormente incidere sulla concorrenza e sugli scambi comunitari, sottolinea l'esigenza che tali criteri portino ad un più efficiente utilizzo delle risorse amministrative ma non ad una maggiore tolleranza nei confronti degli aiuti di Stato;
25. si compiace della giurisprudenza della Corte di giustizia nelle cause ALTMARK e GEMO, secondo la quale le sovvenzioni pubbliche per la fornitura di servizi d'interesse generale non costituiscono a priori aiuti di Stato, ma devono comunque essere subordinate a condizioni rigorose, in particolare al divieto di sovracompensazione;
26. ritiene che, ove sia possibile, l'attribuzione della fornitura dei servizi di interesse economico generale attraverso una gara di appalto periodica cui possano partecipare soggetti diversi, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata, possa contribuire a conciliare meglio le regole sulla concorrenza e quelle relative ai servizi di interesse economico generale;
27. esprime il proprio sostegno al progetto della Commissione di apportare modifiche alla direttiva sulla trasparenza finanziaria applicabile, tra l'altro, quando gli Stati membri accordano aiuti di Stato per il finanziamento di servizi d'interesse economico generale; ritiene che, sia nel caso in cui una compensazione si configuri come aiuto, sia nel caso contrario, occorra assicurare il rispetto di tale direttiva, obiettivo che può essere meglio perseguito attraverso una riformulazione della direttiva, anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia;
28. si congratula con la Commissione per la positiva conclusione dei negoziati e per la chiusura dei capitoli riguardanti la politica di concorrenza con i dieci paesi candidati;

29. ritiene che il ruolo meramente consultivo attribuito al Parlamento nel processo di formazione delle norme relative alla concorrenza non sia più accettabile e che esso rappresenti un grave vulnus alla legittimazione delle regole stesse; richiama dunque la Conferenza intergovernativa alla necessità di introdurre la procedura di codecisione anche in questo campo;
30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.